



Osservatorio Sicurezza - Ordine Architetti di Bologna

Newsletter 12/16

1) Prevenzione sicurezza lavoro, dalla normativa alla formazione.

Il concetto di prevenzione applicato agli aspetti relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro è stato sottovalutato per molto tempo, rivalutato poi dall'introduzione nel 1994 del D.Lgs 626 e quindi ripreso ed approfondito con il D.Lgs 81/08.

Un efficace sistema preventivo è considerato come la base propedeutica su cui poter sviluppare l'intero impianto della sicurezza aziendale, la prevenzione intesa come complesso di misure da attuare al fine di anticipare il potenziale sviluppo di un pericolo, parte da un'attenta valutazione dei possibili rischi presenti e passa attraverso l'elaborazione del Documento di Prevenzione fino ad arrivare alla progettazione di un vero e proprio studio programmatico, rivolto a monitorare, mantenere e migliorare nel tempo le condizioni di sicurezza all'interno di un'azienda.

L'interesse nei confronti della prevenzione risulta relativamente recente e precede quello, diremmo differente, della "protezione" intesa come l'insieme di misure e strumenti rivolti a proteggere un individuo da un'esposizione accidentale ad un pericolo. Si può dunque affermare che un'efficace prevenzione riduce la necessità di ricorrere a misure di protezione. L'obiettivo finale resta quello di migliorare le condizioni di sicurezza di un ambiente di lavoro, attraverso un'analisi capillare dei processi e delle attività, con lo scopo ultimo di ridurre gli infortuni sui luoghi di lavoro.

Normativa

La normativa italiana di riferimento per gli aspetti relativi alla prevenzione sui luoghi di lavoro, è il D.Lgs 81/08 (TUS) e in particolare gli articoli 31-35 che illustrano la struttura di un efficace Sistema di Prevenzione e Protezione, definendone competenze, requisiti e finalità, e illustrando nel dettaglio le linee guida affinché il servizio risulti adeguato alla struttura aziendale ed efficace nei confronti delle responsabilità attribuite.

In campo Europeo la normativa di riferimento è la direttiva CE 89/391, in particolare nell'art 13 in cui viene fornito il quadro generale per la gestione della prevenzione sui luoghi di lavoro, con specifico riferimento agli obblighi dei lavoratori (poi ripresi nell'art 20 del Testo Unico); esistono poi anche delle direttive specifiche per l'analisi dei singoli rischi (rischi fisici, chimici, biologici...).

Ambienti di Lavoro

La prevenzione assume un ruolo chiave nel momento in cui si entra nel merito dello studio degli ambienti di lavoro. La responsabilità di effettuare un'attenta analisi degli ambienti è sempre del datore di lavoro che, coordinandosi con il Servizio di Prevenzione e Protezione, definisce le misure specifiche di prevenzione in considerazione delle attività svolte, delle infrastrutture, degli impianti e dei processi di lavoro.

Per fare qualche esempio:

- 1) nel settore agricolo sarà quindi importante valutare l'efficienza dei mezzi agricoli e l'eventuale adeguatezza degli impianti e delle infrastrutture;
- 2) nell'edilizia sarà fondamentale puntare l'attenzione sui sistemi di qualificazione delle imprese che forniscono per esempio ponteggi, materiali ed attrezzature;
- 3) in un laboratorio si dovrà prestare particolare attenzione alla conservazione, in luoghi adeguati, dei prodotti chimici o alla compartimentazione dei locali controllati.

Figure di riferimento

Un efficace sistema di prevenzione prevede che ogni lavoratore, all'interno di ogni azienda, deve far suo il concetto di essere parte integrante e propositiva dell'intero sistema di prevenzione, dando un contributo fattivo sia in fase di valutazione dei rischi (chi meglio di un lavoratore o un preposto può conoscere i pericoli a cui sono quotidianamente esposti), che in fase di monitoraggio e segnalazione. Il sistema prevede infatti figure dedicate a svolgere un ruolo di interfaccia (RLS) tra i lavoratori e i tecnici (RSPP e >Medico Competente) e le figure esecutive (Datore di lavoro); l'insieme di questi ruoli e incarichi contribuisce in modo coordinato e congiunto a costituire il Sistema di Prevenzione e Protezione.

Gli Istituti

Al di fuori delle aziende, le competenze in materia di supervisione della prevenzione aziendale sono assegnate sostanzialmente alle ASL in seguito alla soppressione dell'ISPESL avvenuta con il Decreto Legge 78/2010 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" successivamente convertito in nella Legge 122 il 10 Luglio 2010. Alcune competenze relative più alla previdenza sul lavoro che alla prevenzione, sono state invece trasferite all'INAIL. Esistono quindi uffici costituiti a livello territoriale che hanno attribuzioni in materia di prevenzione, con ruoli di carattere consulenziale, attraverso appositi sportelli dedicati alle imprese, e di carattere ispettivo, con competenze in materia di sorveglianza preventiva e di indagine a seguito del verificarsi di infortuni o incidenti.

La Formazione

Un ruolo significativo in termini di prevenzione è svolto dalla formazione del personale, anche in questo ambito il D.Lgs. 81/08 sottolinea l'importanza di effettuare una formazione specifica e mirata, così come definito nel testo degli Accordi Stato Regione del dicembre 2011, che prevede corsi indirizzati alle singole mansioni specifiche aziendali, ai preposti ed ai dirigenti, con aggiornamenti periodici definiti in base al livello di rischio aziendale.

Un ulteriore aspetto della formazione è, infine, quello che riguarda gli addetti alle squadre di emergenza (Antincendio e Primo Soccorso) così come definite rispettivamente nel D.M. 10/03/98 e nel D.Lgs 388/2003, anche in questo caso strumenti efficaci sia a livello di protezione e gestione delle emergenze, che a livello di prevenzione.

Aggiornamento lavoratore, dirigente, preposto, datore di lavoro anche Rspp . Scadenza gennaio 2017.

L'aggiornamento lavoratori, dirigenti, preposti e datori di lavoro Rspp che hanno sostenuto la formazione prima dell'11 gennaio 2012, ovvero prima dell'entrata in vigore degli Accordi Stato Regioni del 21 dicembre 2011 pubblicati in Gazzetta Ufficiale n.8 dell'11 gennaio 2012. Sono in scadenza tra meno di un mese, i termini per eseguire e concludere gli aggiornamenti previsti dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro riguardanti tali figure:

- 1) lavoratori con formazione antecedente 11 gennaio 2012;
- 2) dirigenti con formazione antecedente 11 gennaio 2012;
- 3) preposti con formazione antecedente 11 gennaio 2012;
- 4) datore lavoro Rspp con formazione antecedente 11 gennaio 2012.

La scadenza prevista dalla normativa per l'aggiornamento di ognuna delle quattro figure elencate è: 11 gennaio 2017. Cinque anni dall'entrata in vigore degli Accordi del 2011.

Fonte www.quotidianosicurezza.it

2) Le posizioni di garanzia del datore di lavoro, dirigente e preposto

Un infortunio è riconducibile alla sfera di responsabilità del preposto se legato alla concreta esecuzione dei lavori, a quella del dirigente se dovuto alla organizzazione e del datore di lavoro se derivante da scelte gestionali di fondo.

Con questa sentenza la Corte di Cassazione ha messo in chiara evidenza la differenza che nelle strutture aziendali complesse esiste fra la posizione di garanzia del datore di lavoro e quella del dirigente e del preposto nonché la differenza ai fini della individuazione del garante della sicurezza tra il soggetto delegato dal datore di lavoro e il preposto aziendale, il primo investito degli obblighi trasferitigli dal datore di lavoro e il secondo da quelli che gli derivano direttamente dal legislatore con il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Un infortunio è generalmente riconducibile, ha infatti sostenuto la suprema Corte nella sentenza, alla sfera di responsabilità del preposto se occasionato dalla concreta esecuzione dei lavori a quella del dirigente se legato

alla organizzazione dell'attività lavorativa e a quella del datore di lavoro se derivante da scelte gestionali di fondo.

Il fatto

La Corte di Appello, a seguito del ricorso presentato dal datore di lavoro e dal preposto di un'azienda ho confermata la sentenza emessa nei loro confronti dal GUP del Tribunale da questi appellata condannandoli al pagamento delle ulteriori spese processuali. Il GUP del Tribunale aveva dichiarato entrambi gli imputati responsabile dei reati di cui all'art. 113, 40, 589 c. 1 e 2 c.p. perché con condotte colpose indipendenti ed in particolare:

1) il primo nella duplice qualità di datore di lavoro responsabile e direttore di cantiere, per colpa consistita in:

a) imprudenza, negligenza ed imperizia nonché:

b) nella violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed in particolare:

1) per non aver provveduto ad allestire le necessarie armature di sostegno allo scavo, luogo in cui è avvenuto l'incidente e ciò in violazione dell'art. 13 co. 1 e art. 77 DPR n. 164/1956;

2) per aver costituito un deposito di materiali sul ciglio del predetto scavo in violazione dell'art. 14 e art. 77 DPR n. 164/1956;

3) per non aver disposto e preteso che il lavoratore infortunato osservasse le norme di sicurezza previste nel piano di sicurezza di cui art. 4 lett. c) e 289 lett. c) DPR n. 547/1955;

2) il secondo, in qualità di preposto e direttore di cantiere, per colpa consistita in:

a) imprudenza, negligenza, imperizia nonché:

b) nella violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed in particolare: per non avere esercitato la dovuta vigilanza, ai sensi dell'art. 18 co. 8 L. n. 55/1990 e art. 31 L. n. 109/1994 e successive modifiche, affinché provvedesse a mettere in sicurezza lo scavo in violazione dell'art. 4, 6, 391 lett. b) DPR n. 547/1955, cagionavano con condotte omissive aventi efficacia causale la morte del lavoratore infortunato il quale, collocato sul fondo dello scavo in qualità di addetto al controllo delle fasi di scavo per individuare la quota della falda di acqua da convogliare in apposita vasca in c.a., in assenza delle necessarie armature di sostegno dello scavo e privo del casco e di ogni dispositivo di protezione individuale, per un franamento di una porzione della parete dello scavo dovuto all'assenza di armatura, alla scarsa pendenza della parete di scavo ed infine, alla presenza di acqua nel terreno interessato, rimaneva ricoperto parzialmente (arti inferiori fino al bacino, arti superiori, parte del tronco e parte del viso) e riportava lo schiacciamento del tronco e conseguente immobilizzazione toracica cui sono seguite emorragia addominale shock emorragico e terminale e insufficienza cardio-respiratoria, ed inoltre il datore di lavoro

B) della contravvenzione p. e p. dall'art. 4 co. 5 punto d) D. Lgs n. 626/94 per non avere fornito al lavoratore infortunato i necessari dispositivi di protezione individuali;

C) della contravvenzione p. e p. dall'art. 4 co. 5 punto e) D. Lgs n. 626/94 perché non aver preso le misure appropriate affinché il lavoratore infortunato che non aveva ricevuto le adeguate istruzioni, non accedesse alla zona dello scavo che lo esponeva ad un rischio grave e specifico.

Il datore di lavoro veniva condannato alla pena di un anno di reclusione per il capo A) e di complessivi 2.500,00 per i reati di cui ai capi B) e C) mentre il preposto veniva condannato alla pena di otto mesi di reclusione ed entrambi venivano condannati al pagamento, in solido, delle spese processuali con pena sospesa e non menzione.

Il ricorso in Cassazione e le motivazioni

Avverso il provvedimento della Corte di Appello il datore di lavoro ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, adducendo diverse motivazioni. Lo stesso ha fatto osservare che la sua è un'impresa di grandi dimensioni, dotata di una struttura complessa, avente, all'epoca dei fatti, una pluralità di cantieri in tutta l'Italia per cui erano stati nominati dirigenti specificamente preposti alla sorveglianza ed alla sicurezza sul lavoro. Il preposto coimputato, in particolare, era stato individuato quale direttore di cantiere con lo specifico compito di controllare l'osservanza delle norme di sicurezza ed era stato dotato di tutti i poteri decisionali, compresi i poteri di spesa per cui sarebbe stato impossibile ipotizzare una sua culpa in vigilando in quanto era addirittura inconsapevole dell'avvenuta assunzione del lavoratore. La sentenza impugnata, secondo il ricorrente, si era limitata a citare due precedenti sentenze che hanno sancito, in presenza di una delega e con la pienezza e l'autonomia di poteri, l'esclusione di responsabilità del datore di lavoro per poi concludere invece che la delega esistente in capo al preposto non esclude comunque la responsabilità del datore di lavoro per cui, pur partendo dal presupposto dell'esistenza della delega, non ne aveva tratte le

dovute conseguenze. Il datore di lavoro quindi per questa e per altre motivazioni indicate nel ricorso ha chiesto l'annullamento della sentenza della Corte di Appello.

Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione

Il ricorso è stato accolto dalla Corte di Cassazione che, a motivo delle considerazioni di seguito indicate, ha annullata la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di provenienza per un nuovo esame. La Corte suprema, nel mettere in evidenza che la Corte territoriale ha confermata la responsabilità del ricorrente, ha fatto comunque osservare che il GUP era arrivato a tale conclusione ritenendo che non vi fosse una valida delega di funzioni in favore del direttore tecnico di cantiere come tale in grado di spiegare efficacia liberatoria nei confronti del datore di lavoro e di far ricadere ogni responsabilità in capo allo stesso direttore tecnico di cantiere e capocantiere. Non si era riscontrata, infatti, una delega conferita in modo espresso, inequivoco e certo ed accompagnata dalla devoluzione al delegato di ogni potere di iniziativa e di spesa facente capo al delegante in materia di prevenzione degli infortuni e dalla volontaria e consapevole accettazione, da parte del delegato, degli obblighi e delle responsabilità gravanti, ex lege, sul datore di lavoro. La Corte territoriale, invece, aveva ravvisata la prova della delega formale in capo al direttore tecnico di cantiere dall'esame dei Piani Operativi di Sicurezza (P.O.S.) nei quali era stato indicato che lo stesso ricopriva una posizione di rilievo nell'ambito della struttura organizzativa dell'impresa per cui ha ritenuto che una delega di funzioni ci fosse. La suprema Corte ha messo in evidenza a tal punto come nella sentenza della Corte di Appello impugnata dal datore di lavoro sia stata fatta una confusione fra le diverse figure del delegato e del preposto e che tale confusione dovrà essere chiarita dal giudice del rinvio. La Corte di Cassazione ha messo in evidenza che di recente le Sezioni Unite della stessa Corte hanno chiarito che, in materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro, possono essere trasferiti con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto di delega ex art. 16 del D. Lgs. n. 81 del 2008 riguardi un ambito ben definito e non l'intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa (Sez. Un. N. 38343 del 24/4/2014, Espenhahn ed altri, Rv. 261108). E' stato anche fatto rilevare che la delega di funzioni, disciplinata precipuamente dall'art. 16 del D. Lgs. n. 81/2008, contenente il T.U. sulla sicurezza, non esclude l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite ma che comunque detta vigilanza non può avere per oggetto la concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni, che la legge affida al garante, concernendo, invece, la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato. Ne consegue che l'obbligo di vigilanza del delegante è distinto da quello del delegato, al quale vengono trasferite le competenze afferenti alla gestione del rischio lavorativo, e non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni così come indicato nella sentenza della Sez. IV n. 10702 del 1/2/2012. La Corte di Cassazione ha anche chiarito che, ai fini dell'individuazione del garante, *"nelle strutture aziendali complesse, occorre fare riferimento al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio essendo, comunque, generalmente riconducibile alla sfera di responsabilità del preposto l'infortunio occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa; a quella del dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio dell'organizzazione dell'attività lavorativa e a quella del datore di lavoro, invece, l'incidente derivante da scelte gestionali di fondo"*. Il giudice del rinvio, ha così concluso la suprema Corte, è tenuto, dunque, a chiarire senza equivoci quale è stato il ruolo ricoperto dal ricorrente (era anche direttore di cantiere, come si legge in imputazione?) e quali erano i rapporti sul piano organizzativo dell'azienda con il direttore tecnico di cantiere, dovrà dare conto sulla presenza di un formale atto di delega rispondente ai criteri sopra ricordati e chiarire soprattutto, altresì, se il direttore tecnico di cantiere fosse un delegato ex art. 16 del D. Lgs. n. 81 del 2008 o un mero preposto, non dovendo trascurare che, secondo la giurisprudenza della stessa Corte di legittimità, il preposto e il datore di lavoro hanno due posizioni di garanzia distinte e concorrenti e che, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela impostogli dalla legge fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia, per cui l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione.

Fonte : www.efmea.it

3) Sul controllo da parte del datore di lavoro committente delle ditte appaltatrici che operano all'interno della sua azienda in applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008

Quesito

Nel caso della presenza contemporanea in una grande azienda di molteplici ditte appaltatrici, oltre alla verifica di idoneità tecnico professionale ed alla redazione del DUVRI, il datore di lavoro committente ha l'obbligo di sorvegliare in campo le attività delle ditte appaltatrici? E in tal caso quali sono le figure aziendali più opportune per svolgere tale ruolo?

Risposta

Un altro quesito questo che ricorre e che riguarda l'applicazione dell'art. 26 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., articolo che è, secondo lo scrivente, uno dei più importanti del TUSL perché ha fissato gli obblighi di sicurezza sul lavoro connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione. Il quesito questa volta mira a conoscere, in particolare, se il committente datore di lavoro, oltre a verificare l'idoneità tecnico professionale delle ditte appaltatrici e di elaborare il Duvri, sia tenuto anche a controllare e sorvegliare in campo le attività che tali ditte svolgono nell'ambito della sua azienda.

Secondo i primi tre commi del citato articolo 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., si rammenta:

1. *Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:*

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. *Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:*

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. *Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici*

o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto".

Fonte: www.puntosicuro.it

APPROFONDIMENTI

Corte di Cassazione - Sentenza n. 47834 del 11 novembre 2016 (u. p. 26 aprile 2016) Pur non essendoci in capo al CSE l'obbligo di una presenza continua in cantiere lo stesso deve garantire un controllo puntuale nei momenti più critici

Cassazione Penale, Sez. 4, 11 novembre 2016, n. 47834 - Lavoratore precipita in un'apertura della tettoia. Ruolo e responsabilità dei Coordinatori per l'Esecuzione

"discende che è assolutamente malposta la censura incentrata sull'omesso adeguamento da parte degli imputati dei piani di sicurezza alla situazione concreta, necessità di adeguamento che si contesta, in quanto, invece, il nucleo essenziale della condotta di G.P. e di S.B. stimata rimproverabile dai giudici di merito, con motivazione congrua, logica ed immune da censure, sta in ciò: si era in un momento di interconnessione tra l'attività di due imprese, una subentrante all'altra, in una situazione oggettivamente ed innegabilmente rischiosa, poiché' si svolgevano lavori in quota, in particolare sul tetto, ed in presenza di aperture non protette. Il subingresso di un'impresa ad un'altra, momento di per se' delicato, in un contesto fattuale simile ha sicuramente costituito un'accentuazione dell'area di rischio (come implicitamente ammesso dai ricorrenti nella misura in cui sottolineano la delicatezza dell'operazione di risvolto della guaina sul cordolo, che non avrebbe consentito l'apposizione di sistemi di protezione verticali).

"Rischio che era compito dei coordinatori per la sicurezza in fase esecutiva governare e che non risulta correttamente gestito, avendo i giudici di merito accertato (se ne è dato atto al punto n. 3 del "ritenuto in fatto") quanto segue: che entrambi gli imputati hanno omesso di vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni del piano operativo di sicurezza (P.O.S.) e del piano di sicurezza e coordinamento (P.S.C.), in quanto, per almeno due-tre giorni, i lavori sulla copertura erano andati avanti in assenza dei dispositivi di protezione collettiva pur correttamente prescritti, appunto, dal P.O.S. e dal P.S.C., senza che alcuna contestazione fosse mossa dai coordinatori per la sicurezza in fase esecutiva al datore di lavoro, essendo la società TMC di A.M. subentrata nel cantiere dopo che la ditta T. aveva rimosso i parapetti che in precedenza erano stati posti; e che nel cantiere non erano presenti cartelli che segnalassero i pericoli di cadute e la necessità di utilizzare i dispositivi di protezione individuale. Del resto, e conclusivamente, come verificato dai giudici di merito, nella precedente occasione del 18 maggio 2009 i due coordinatori, resisi conto dell'assenza della tavola fermapiede, avevano sospeso i lavori."

Fatto

1. Il 29 gennaio 2015 la Corte di appello di Torino ha confermato, per quanto in questa sede rileva, la sentenza di condanna che era stata pronunciata dal Tribunale di Torino il 17 maggio 2012 nei confronti dell'architetto G.P. e del geometra S.B., entrambi nella veste di coordinatori per la sicurezza in fase esecutiva per il cantiere della ...(omissis) di Torino, per il reato di lesioni colpose gravi in danno di S.M.DR., fatto contestato come commesso il 29 maggio 2009 con violazione della disciplina anti-infortunistica.

2. Una breve sintesi delle informazioni essenziali che si traggono dalle sentenze di merito per inquadrare le problematiche giuridiche del caso.

All'origine del presente processo vi è l'infortunio sul lavoro occorso, il 29 maggio 2009, a S.M.DR., operaio dipendente della s.r.l. TMC (di cui era amministratore delegato A.M.), società subappaltatrice dei lavori di posa dei lucernari e di impermeabilizzazione della tettoia di carico e scarico merci del complesso immobiliare commerciale ... di Torino, la cui realizzazione era stata affidata dalla ditta Icea Coop a r.l. alla ditta F.Ili Ar. s.p.a., con successivo sub-appalto di parte dei lavori a circa dieci ditte, tra le quali, appunto, la TMC di A.M..

Sul cantiere, in conseguenza della necessaria intersecazione dei vari segmenti di attività lavorative, si trovavano contemporaneamente impegnati lavoratori dipendenti di varie ditte.

L'infortunio occorso a S.M.DR. si è pacificamente verificato allorché il lavoratore, che era sul tetto del capannone e che stava spostando pacchi di pannelli fono-isolanti servendosi di un carrello, procedendo a ritroso, giunto in prossimità di una delle aperture presenti sulla tettoia ed in quel momento non protette in alcun modo, non si avvide dell'apertura, urtò contro il cordolo e precipitò all'interno della cavità per circa sei metri, riportando plurime e gravi fratture causative di una malattia durata più di un anno, oltre a significativi postumi permanenti. Entrambe le sentenze di merito hanno riconosciuto la sussistenza della penale responsabilità del datore di lavoro dell'infortunato (A.M.), dei legali rappresentanti delle ditte appaltatrice ed affidataria principale soc. a r. l. Icea Coop. (M.A.) ed appaltatrice e sub-affidataria F.Ili Ar.s. p.a. (A.Ar.) e dei coordinatori per la sicurezza in fase esecutiva per il cantiere della ... in ... di Torino, senza distinzione tra loro di ruoli o di compiti, arch. G.P. e geom. S.B., odierni ricorrenti.

Va precisato, per completezza espositiva, che, benché' il capo di accusa elevato dal P.M. contesti all'arch. G.P. anche la qualifica di responsabile dei lavori per il cantiere ... in ... di Torino, il giudice di primo grado ha motivatamente escluso (p. 7 della sentenza del Tribunale), senza alcuna riforma sullo specifico punto in appello, la ricorrenza di tale qualifica, in quanto all'epoca dell'infortunio essa era, già da circa un anno, attribuita a diverso soggetto.

Consegue che sia G.P. sia S.B. sono chiamati a rispondere del reato di lesioni colpose in qualità di coordinatori per la sicurezza in fase esecutiva. Ai due imputati si addebita, infatti, nella parte del (più ampio) capo di accusa che li riguarda, di non avere assicurato l'attuazione, nella concreta applicazione del piano di sicurezza e coordinamento in fase esecutiva (acronimo: P.S.C.E.) tra le imprese esecutrici dei lavori, di idonea precauzione in relazione - quanto al rischio di caduta dall'alto - al transito in prossimità di aperture profonde circa 6 metri, poste sulla tettoia da impermeabilizzare, alcune delle quali erano prive di apprestamenti anticaduta quali parapetti, tavole fermapiè, tavole calpestagli, grigliati o altri convenienti sbarramenti, misure (quali i parapetti o le recinzioni) che pure erano state previste dal piano di sicurezza e coordinamento in fase esecutiva proprio in riferimento alla presenza di aperture nei solai e nelle coperture.

3. La responsabilità dell'arch. G.P. e del geom. S.B. era stata affermata dal Tribunale nei termini che di seguito si riferiscono.

Ha ritenuto il giudice di primo grado, sul - pacifico - presupposto di fatto che le aperture presenti sulla copertura ove erano in corso i lavori fossero prive di disposizioni di protezione collettiva (acronimo: D.P.C.) di tipo "verticale", quali ad esempio parapetti o ringhiere, o di tipo "orizzontale", quali coperture con tavolati o griglie o reti, che siano state violate durante l'esecuzione dei lavori le disposizioni previste dal piano di sicurezza e coordinamento (acronimo: P.S.C.) e dal piano operativo di sicurezza (acronimo: P.O.S.) che stabilivano (in conformità agli artt. 146, comma 1, 111, comma 1, e 100, comma 3, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81) che fosse da accordare assoluta prevalenza ai dispositivi di protezione collettiva, potendosi fare ricorso a quelli di protezione individuale solo in via residuale, in caso di impossibilità di ricorso a quelli di tipo collettivo e per periodi di tempo limitatissimi. In particolare, risulterebbe violato l'art. 74 del piano di sicurezza e coordinamento (P.S.C.), che contemplava espressamente il ricorso a meccanismi di tipo orizzontale, quali tavoloni o impalcati, a protezione delle aperture, quale possibile alternativa alle barriere perimetrali, stabilendo altresì che tali dispositivi di protezione collettiva dovessero rimanere in opera sino al completamento dell'intervento. Si è ritenuto altrettanto pacifico che sul cantiere fossero presenti due dispositivi di sicurezza individuale idonei a trattenere il lavoratore in caso di precipitazione, cioè due funi lunghe l'una 10 metri e l'altra 6,2 metri con relative cinture di sicurezza, da collegare a funi tese con agganci.

La responsabilità degli imputati è stata ritenuta discendere dall'aver omesso di vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni del piano operativo di sicurezza (P.O.S.) e del piano di sicurezza e coordinamento (P.S.C.), in quanto si era accertato che, per almeno due-tre giorni, i lavori sulla copertura erano andati avanti in assenza dei dispositivi di protezione collettiva pur prescritti, appunto, dal P.O.S. e dal P.S.C., senza che alcuna contestazione fosse mossa dai coordinatori per la sicurezza in fase esecutiva al datore di lavoro, essendo la società TMC di A.M. subentrata nel cantiere dopo che la ditta T. aveva rimosso i parapetti che in precedenza erano stati posti: ed è a questo punto che i coordinatori, proprio in coincidenza con

l'avvicinarsi tra le due ditte, avrebbero dovuto vigilare affinché venisse apprestato un cantiere sicuro per i lavoratori, mentre nessun controllo era stato effettuato.

A riprova ulteriore della omissione, si è sottolineato in particolare nella sentenza di primo grado che risulta documentalmente che i due coordinatori in data 18 maggio 2009 (l'infortunio per cui è processo si è verificato il 29 maggio 2009) avevano verificato che i parapetti che aveva installato la T. non erano montati in maniera idonea, mancando la tavola fermapiè (prescritta dall'art. 146, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2008), in conseguenza disponendo la sospensione dei lavori per il tempo necessario alla regolarizzazione.

Inoltre, sul cantiere non erano presenti cartelli che segnalassero i pericoli di cadute e la necessità di utilizzare i dispositivi di protezione individuale.

4. La Corte di appello di Torino ha disatteso i plurimi motivi di doglianza avanzati con l'appello (anche) dagli imputati G.P. e S.B. svolgendo le seguenti considerazioni (pp. 7-15 della sentenza di secondo grado).

4.1. Quanto ad un primo blocco di argomenti difensivi, incentrati sulle circostanze che il piano di sicurezza e coordinamento (P.S.C.) avrebbe previsto un unico dispositivo di protezione collettiva, rappresentato dal parapetto "alla francese", e che nessuna traccia vi sarebbe nel documento in questione di grigliati o di tavolati a protezione delle aperture, ed inoltre che, conformemente alle previsioni del P.S.C., l'ultima fase delle opere di impermeabilizzazione di competenza della TMC, di cui era dipendente il lavoratore infortunato, doveva avvenire mediante l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale, cioè imbracatura, arrotolatore, linea vita, oggetti che erano in effetti disponibili, posto che i parapetti avrebbero ostacolato l'operazione di risvolto della guaina sui bordi delle aperture, il giudice di secondo grado ha svolto considerazioni che di seguito si riferiscono.

4.1.1. Premette la Corte di appello che l'art. 111 del d.lgs. n. 81 del 2008 stabilisce il fondamentale principio che va accordata preferenza alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle di tipo individuale, in quanto le prime prescindono dall'attuazione e dalla volontà del singolo lavoratore: consegue che a questo cardine del sistema della prevenzione va ispirata la valutazione del rischio di caduta dall'alto in sede di redazione di piano di sicurezza e coordinamento (P.S.C.) e di piano operativo di sicurezza (P.O.S.) (art. 100 d.lgs. n. 81 del 2008) e che è in funzione di questi criteri che il coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva deve orientare l'esercizio dei suoi poteri di vigilanza e di intervento nelle lavorazioni in quota (art. 92 d.lgs. n. 81 del 2008).

Ciò posto, sottolinea la Corte territoriale che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa nell'appello, il piano di sicurezza e coordinamento (P.S.C.), firmato da G.P. e S.B., ed il P.O.S., redatto da TMC, contengono specifici riferimenti alla necessità di utilizzo di dispositivi di protezione collettiva diversi dai semplici parapetti (p. 74 del P.S.C.). Infatti, se è pur vero che il P.S.C., a proposito delle "aperture nei solai e nelle coperture", parla solo di "idonei parapetti" e specifica che nelle fasi transitorie l'accesso alle aree con pericolo di caduta dall'alto saranno, in linea di massima, interdetti alle maestranze, mentre quelle impiegate nella specifica lavorazione dovranno essere assicurate mediante idonei dispositivi di protezione individuale ad una linea di ancoraggio fissata alla struttura dell'edificio (p. 51 del P.S.C.), tuttavia il P.S.C. in altra e successiva parte, e proprio con specifico riferimento alle opere di impermeabilizzazione delle coperture, prescrive, in modo stringente, che "prima di iniziare qualsiasi lavorazione su solai e coperture devono essere prese alcune precauzioni, tra le quali [...] le eventuali aperture lasciate nelle coperture per la creazione di lucernari o altro devono essere protette con barriere perimetrali o coperte con tavoloni o provviste di impalcato o reti sottostanti" (p. 74 del P.S.C.). Rileva poi che, analogamente, il P.O.S. redatto dalla ditta TMC ribadisce la residualità delle misure individuali rispetto a quelle collettive, tra le quali nomina non soltanto i dispositivi verticali, atti a prevenire, per così dire "a monte", la caduta, ma anche quelli "orizzontali", idonei ad arrestare, per così dire, "a valle", la caduta del lavoratore già in corso, quali impalcato o reti di protezione, specificamente definiti "superfici di arresto costituite da tavole in legno o materiali semirigidi, reti di arresto molto deformabili"; dispositivi seguiti (non preceduti) nell'elencazione della previsione scritta da "dispositivi di protezione individuali di trattenuta o di arresto" (pp. 21 e 30 del P.O.S.).

Ne trae la Corte di merito la conclusione che, in caso di impraticabilità, per singole fasi della lavorazione, dei parapetti, obbligo dei coordinatori per la sicurezza in fase esecutiva, proprio alla stregua delle previsioni espresse di P.S.C. e P.O.S., correttamente redatti in conformità alla previsione di legge, era di vigilare, di prescrivere e di verificare, prima del ricorso, pur possibile ma, appunto, residuale, ai dispositivi di protezione individuale, la corretta messa in

opera di altri dispositivi di protezione collettiva, anche di tipo orizzontale, quali impalcati o grigliati, ugualmente idonei a prevenire il rischio di precipitazione o a ridurre gli effetti e non tali (anche ammessa la impraticabilità dei parapetti verticali) da impedire o da ostacolare l'attività, sulla cui specificità molto insite la difesa, di risvolto della guaina sui bordi delle aperture.

4.2. Si sono, poi, affrontate ulteriori, plurime, doglianze difensive, incentrate: sulla riscontrata presenza nel cantiere di dispositivi individuali, in condizioni di efficienza; sul mancato uso degli stessi da parte dei destinatari; e sulla circostanza che la TMC avesse iniziato a lavorare sulla copertura in presenza di parapetti lasciati dalla ditta T. che aveva prima lavorato in loco e che al momento dell'infortunio si stava lavorando in assenza di parapetti essendo già iniziate le operazioni di risvolto della guaina su bordi delle aperture (come si rileverebbe, secondo la difesa di G.P. e S.B., da una foto asseritamente scattata da tale Cenacchi, supervisore della Coop. Icea, il giorno 20 maggio 2008, immagine dalla quale sembrerebbe evidenziarsi la compresenza di parapetti attorno alle pareti e l'avvenuto inizio della posa in opera di pannelli di isolamento, compito contrattualmente devoluto alla TMC).

4.2.1. Ebbene, la Corte di appello ha ritenuto i riferiti elementi irrilevanti, anche ove la foto, che comunque non ha data certa, fosse collocabile temporalmente secondo quanto asserito dalla difesa, sia perché' in contrasto con altre plurime emergenze istruttorie sia in ossequio alla stessa logica prevenzionale. Sotto il primo dei due profili, ha evidenziato il giudice di secondo grado che molti testimoni hanno riferito che la TMC aveva iniziato le operazioni di impermeabilizzazione senza l'utilizzo di parapetti, che erano stati rimossi dalla T. prima del subingresso di TMC; conforme, peraltro, la dichiarazione del coimputato A.M. che, in quanto datore di lavoro dell'Infortunato, S.M.DR., avrebbe avuto un evidente interesse a spostare avanti nel tempo il momento della rimozione dei parapetti e che, invece, ha ammesso l'assenza, sin dall'inizio dei lavori, di dispositivi di protezione collettiva, avendo privilegiato la scelta aziendale di ricorrere ai dispositivi di protezione individuale; inoltre, il verbale del 18 maggio 2010, data non contestata, redatto dagli imputati G.P. e S.B., di sospensione dei lavori e di ordine alla T. di completare i parapetti, stimati insicuri per l'assenza delle tavole fermapiè, rende estremamente improbabile che già due giorni dopo, il 20 maggio 2008, i lavori della prima ditta, previo adeguamento alla prescrizione, fossero già terminati, fosse già subentrata la TMC e fosse stato raggiunto dalla stessa un significativo avanzamento dei lavori; si rileva, infine, inconciliabilità dell'assunto difensivo sul punto con la durata dei lavori di impermeabilizzazione stimata dagli stessi ricorrenti nell'appello.

Sotto l'ulteriore - e ritenuto assorbente - profilo della ratio del sistema anti-infortunistico, ha ribadito la Corte di appello che la logica prevenzionale impone di dare priorità assoluta ai dispositivi di protezione collettiva rispetto a quelli meramente individuali, come reso palese dall'art. 111, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008. Sicché': non si sarebbero dovute accavallare le attività, entrambe di competenza della TMC, di posa dei pannelli e di finitura dei bordi, perché' tale accavallamento ha determinato la, colposamente imprudente, rimozione dei cavalletti; in alternativa, si sarebbe dovuto procedere a togliere il parapetto, di volta in volta, in occasione della finitura dei bordi di ciascuna apertura, per poi riporre il parapetto, dovendo la sicurezza dei lavoratori prevalere sempre sul risparmio di tempo e di denaro; in tale concreto contesto, la esistenza e la idoneità dei dispositivi di protezione individuale, su cui tanto insiste la difesa, è argomento, per tutte le ragioni esposte, considerato irrilevante; l'omessa adozione di dispositivi di protezione collettiva non può essere giustificata dalle caratteristiche della fase di lavorazione concretamente in corso, ben potendo ricorrersi a dispositivi di protezione collettiva di tipo orizzontale non influenti sulla lavorazione.

4.3. Dunque, in definitiva, la Corte di appello di Torino, disattesi motivatamente tutti i motivi dedotti in appello dagli imputati, ha ritenuto la fondatezza degli addebiti di colpa mossi a G.P. ed a S.B. in veste di coordinatori per la sicurezza in fase esecutiva per il cantiere della ... in ... di Torino, per non avere i due assicurato, con idonea opera di vigilanza e di intervento prescrittivo, che nelle lavorazioni di spettanza della ditta TMC di A.M., di cui era dipendente S.M.DR., fossero adottati gli specifici dispositivi di protezione collettiva previsti sia dal P.O.S. che dal P.S.C. per la prevenzione del rischio di caduta dei lavoratori impiegati sulla copertura, in particolare per avere, prima, consentito che la ditta in precedenza impegnata sul tetto, T., rimuovesse i pre-esistenti parapetti di protezione dalla possibili cadute e per avere, poi, tollerato che TMC effettuasse lavori senza alcun dispositivo di protezione collettiva.

5. Ricorrono tempestivamente per cassazione, tramite difensore, G.P. e S.B., che si affidano ai motivi che di seguito si sintetizzano (ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.), evocanti

promiscuamente le categorie della violazione di legge e del difetto di motivazione e chiedono l'annullamento della sentenza impugnata.

Il ricorso, che trascrive in parte i motivi di appello e che riproduce brani dell'istruttoria testimoniale, ha una struttura tripartita.

5.1. Si denuncia, in primo luogo, violazione di legge e difetto motivazionale per avere la Corte di appello, ad avviso dei ricorrenti, sostanzialmente ripercorso l'iter motivazionale svolto dalla sentenza del Tribunale, definito sbrigativo, senza tuttavia fornire adeguata motivazione del rigetto delle ragioni fondanti l'impugnazione.

La sentenza di secondo grado presenterebbe una vistosa contraddizione intrinseca nell'affermare (p. 9) che le previsioni del P.S.C. e del P.O.S. erano - sì - conformi al d.lgs. n. 81 del 2008 e, nel contempo, che, in caso di impraticabilità per singole fasi della lavorazione dei parapetti, obbligo dei coordinatori per la sicurezza in fase esecutiva sarebbe stato quello di prescrivere e di verificare, prima del ricorso, solo residuale, ai dispositivi di protezione individuale, la corretta messa in opera di altri dispositivi di protezione collettiva quali impalcati e grigliati ugualmente efficaci a prevenire il rischio.

In realtà, ad avviso dei ricorrenti, la gestione del rischio successivo alla rimozione dei parapetti a protezione delle aperture era già adeguatamente presa in considerazione nei piani di sicurezza mediante la espressa previsione dei dispositivi di protezione individuali.

Assumono i ricorrenti che la lavorazione di bordatura del cordolo con risvolto della guaina, cui S.M.DR. stava attendendo il 29 maggio 2009, non avrebbe tollerato alcun dispositivo di protezione collettiva, in quanto incompatibile con tale lavorazione, ed avrebbe comportato solo la necessità di utilizzare mezzi di protezione individuale, puntualmente previsti in astratto dagli imputati e concretamente messi a disposizione dal datore di lavoro il giorno dell'infortunio; e ciò anche perché l'operazione da effettuare era limitata e di breve durata.

La sentenza sarebbe indivisibile nella parte in cui (pp. 8-9) pone a carico degli imputati la necessità di previsione di misure di protezione collettiva di tipo orizzontale, quali ad esempio grigliati, in quanto sarebbe supportata da un ragionamento "postumo" e sostanzialmente arbitrario poiché basato su di un vero e proprio travisamento della prova. La deposizione del teste A.R., tecnico del servizio di igiene sicurezza della A.S.L. di Torino, alcuni stralci della quale si riportano nel ricorso, infatti, esprime solo l'opinione personale del singolo, compendiate nell'affermazione "secondo me si potevano mettere dei grigliati..." ma non fornirebbe alcuna certezza processuale.

Ulteriore contraddizione dei giudici di merito riguarderebbe la sovrapposizione e conseguente confusione tra la fase della posa della copertura e quella della impermeabilizzazione della copertura medesima, che sarebbero fasi diverse, affidate a ditte diverse, e che postulerebbero tecniche di protezione dei lavoratori diverse: tra l'altro, la fase della impermeabilizzazione sarebbe, a sua volta, segmentata in plurime lavorazioni (cioè: 1. posa del cuscinetto assorbente; 2. posa della guaina; 3. risvolto della guaina sul cordolo), solo l'ultima delle quali richiederebbe l'asportazione dei parapetti, la cui presenza renderebbe tecnicamente impossibile l'effettuazione in quanto il cordolo sarebbe sovrastato da un manufatto: ebbene, si assume contraddittoria ed illogica la sentenza nella misura in cui non considera che, quanto alla limitata ultima fase del risvolto della guaina sul cordolo, i documenti sulla sicurezza avevano, correttamente, previsto il lavoro con la garanzia degli adeguati dispositivi di sicurezza individuali consistenti in cinture di sicurezza e funi collegate a parti stabili dell'immobile.

Difetterebbe, dunque, alcun onere per gli imputati di aggiornare i documenti sulla sicurezza.

Del resto, il lavoratore, con grave imprudenza e negligenza, in spregio alle disposizioni vigenti, non era legato e non indossava nemmeno l'imbracatura di sicurezza che gli era stata messa a disposizione.

Si assume reiteratamente che la situazione dei luoghi e della fase della lavorazione era quella documentata mediante la fotografia scattata da C., che si riproduce materialmente nel ricorso (p. 12), e che dimostrerebbe inequivocabilmente che la fase della impermeabilizzazione era già avviata con i parapetti montati a copertura dei bordi delle aperture: la Corte di appello, nel disattendere la centrale significatività di tale documento, avrebbe travisato le prove. L'aver sminuito o non verificato il dato rappresentato dalla foto in questione costituirebbe, ad avviso dei ricorrenti, incongruenza logica e manifesta violazione delle regole sulla valutazione della prova.

Il ricorso riproduce, quindi, parte dell'appello e brani dell'istruttoria testimoniale, da cui risulterebbe che i parapetti erano stati rimossi solo in coincidenza con le opere di risvolto della guaina, cioè poco prima che l'operaio, il quale, secondo i ricorrenti, stava svolgendo un'attività funzionale alla impermeabilizzazione delle bordature della copertura in prossimità delle botole, subisse l'infortunio. I ricorrenti affrontano, poi, il tema della presenza dei dispositivi individuali di protezione (imbracatura, corda, arrotolatore, linea-vita), tema che sarebbe stato ingiustamente ritenuto non decisivo dalla Corte di appello, sottolineando che tali oggetti erano presenti, efficienti e, come, scritto nei documenti del cantiere, idonei a salvaguardare la sicurezza dei lavoratori; si riproduce (alla p. 26) uno schema redatto dalla A.S.L. sulla disposizione della linea-vita. Si riporta parte dell'istruttoria testimoniale a proposito della idoneità delle funi, della loro lunghezza, della capacità, in ragione dell'arrotolatore inerziale, di bloccare la caduta evitando l'effetto-pendolo.

Si riferisce, poi, parte delle dichiarazioni rese dalla p.o., per inferirne la scarsa credibilità della stessa.

La Corte avrebbe, inoltre, omesso qualsiasi considerazione sia sul fatto che il lavoratore infortunato non fosse assicurato con la fune e non avesse nemmeno infilato l'imbracatura sia sul fatto che un teste, tale F., avrebbe riferito che in prossimità del corpo dell'infortunato vi era una cazzuola, ciò che proverebbe che era in procinto di sistemare il bordo del cordolo, sagomandovi la guaina, operazione che - si ribadisce - sarebbe stata preclusa dalla presenza dei parapetti.

Svolte varie considerazioni che dimostrerebbero l'inattendibilità di un teste, tale M., altro dipendente della TMC, e della persona offesa, non indifferente all'esito del processo perché destinatario di una somma a titolo di indennizzo, si denuncia la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.

In definitiva, la condanna degli imputati violerebbe la regola dell' "oltre ogni ragionevole dubbio".

5.2. Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata nella parte in cui attribuirebbe ai due imputati, in quanto coordinatori per la sicurezza in fase esecutiva, un obbligo di aggiornamento della procedura di sicurezza, senza che vi sia un fondamento normativo nel d.lgs. n. 81 del 2008: e ciò in quanto presupposto per l'aggiornamento è la sopravvenienza di una nuova situazione di rischio, sopravvenienza che nel caso di specie non si sarebbe verificata.

Inoltre, il ruolo di "alta vigilanza", come puntualizzato da più sentenze della S.C., che è tipico del coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, non comporterebbe l'obbligo di una puntale, stretta e stringente vigilanza, ergo: di una costante presenza in cantiere.

Da entrambe le considerazioni da ultimo svolte discenderebbe la illegittimità della decisione, poiché fondata su di una interpretazione del d.lgs. n. 81 del 2008 non conforme all'effettivo contenuto della disciplina.?

5.3. Da ultimo, si censura la sentenza per avere omesso di motivare a proposito della prova del nesso causale tra il preteso obbligo giuridico omesso dai due imputati e l'evento determinatosi, avendo la Corte di appello pretermesso che il lavoratore si trovava, al momento dell'infortunio, sotto la vigilanza del suo datore di lavoro e che non aveva indossato i dispositivi individuali di protezione: ne consegue che il lavoratore, peraltro con un comportamento abnorme, avrebbe autonomamente dato corso al sinistro, interrompendo ogni nesso di causalità riguardo alla pretesa omessa sorveglianza dei due coordinatori per la sicurezza in fase esecutiva.

Diritto

1. I ricorsi sono infondati e vanno rigettati.

Va premesso che il reato contestato non è prescritto (fatto del 29 maggio 2009 + sette anni e sei mesi = 29 novembre 2016; non risultano eventi sospensivi nei gradi di merito).

2. Ciò posto, osserva il Collegio che il ricorso per cassazione in esame risulta, in sostanza, un maquillage, per quanto abilmente confezionato, dell'atto di appello, la cui struttura argomentativa il ricorso, in effetti, ripercorre (si noti che ne costituisce indice anche il richiamo, alle pp. 1 e 30 del ricorso, alla pretesa violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d, cod. proc. pen., sotto il profilo della mancata assunzione di una prova decisiva, che era un aspetto sollevato in appello con riferimento al teste Tr.: cfr. p. 25)

2.1. I ricorrenti, a ben vedere, essenzialmente insistono nelle osservazioni già svolte in appello e già disattese dalla Corte territoriale con motivazione che appare ampia, analitica, puntuale e logica.

L'impugnazione in esame presenta, inoltre, tre fondamentali limiti, che la rendono inaccoglibile.

2.1.1. In primo luogo, in non insignificante parte non si confronta con la sentenza di secondo grado, come, ad esempio, nella parte in cui sottolinea che la necessità di sistemi di sicurezza di tipo orizzontale, quali griglie, palchi o reti, sarebbe fondata sulla testimonianza, definita opinione, del tecnico della A.S.L. A.R., mentre è un obbligo che il giudice di merito trae direttamente dalla legge, in particolare dell'art. 111 del d.lgs. n. 81 del 2008.

2.1.2. In secondo luogo, perché il ricorso riferisce cospicua porzione dell'istruttoria, testimoniale e documentale (compresa una fotografia, la cui origine e datazione non risultano certe, ed uno schema, che vengono materialmente inclusi nel ricorso), sottoponendo alla Corte di cassazione i relativi risultati fattuali, per trarne le conseguenze soggettivamente stimate preferibili dai ricorrenti. Nel fare ciò non tiene, tuttavia, in adeguata considerazione che si è in presenza di doppia conforme e che nessuno degli argomenti svolti è tale da disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione dei giudici di merito per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale- probatorio.

2.1.3. In ogni caso, infine, il ricorso glissa sul tema delle strutture di protezione collettive orizzontali (ad esempio griglie e palchi) e tace totalmente sul tema sulla possibilità di apporre delle reti di protezione sotto le aperture (aspetto che è approfonditamente trattato, invece, nella sentenza di appello, cfr. pp. 7-14), che avrebbero trattenuto il lavoratore, evitando le gravi conseguenze occorse.

2.2. L'aspetto del ricorso maggiormente involgente il giudizio di legittimità (e che si è sintetizzato al punto n. 5.2. del "ritenuto in fatto") è quello della latitudine del ruolo di "alta vigilanza" del coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, tale essendo la veste degli imputati G.P. e S.B..

Ebbene, a proposito della nozione di "alta vigilanza" appare opportuno richiamare alcune fondamentali precisazioni della S.C..

La prima: «In tema di infortuni sul lavoro, il coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori svolti in un cantiere edile temporaneo o mobile è titolare di una posizione di garanzia, che non può ritenersi esaurita allorché siano terminate le opere edili in senso stretto, in quanto lo stesso continua a rivestire un ruolo di vigilanza sul generale espletamento delle lavorazioni, che ordinariamente afferiscono ai cantieri, per tutto il tempo necessario per la completa esecuzione dell'opera», come ritenuto da Sez. 4, n. 3809 del 07/01/2015, C.D., Rv. 261960, nella cui parte motiva si precisa, opportunamente, quanto segue:

"3. Giova ricordare che i compiti e la funzione normativamente attribuiti a tale figura [il coordinatore per l'esecuzione dei lavori] risalgono all'entrata in vigore del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 (di attuazione della Direttiva 92/57/CEE) nell'ambito di una generale e più articolata ridefinizione delle posizioni di garanzia e delle connesse sfere di responsabilità correlate alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili - a fianco di quella del committente, allo scopo di consentire a quest'ultimo di delegare, a soggetti qualificati, funzioni e responsabilità di progettazione e coordinamento, altrimenti su di lui ricadenti, implicanti particolari competenze tecniche. La definizione dei relativi compiti e della connessa sfera di responsabilità discende, pertanto, da un lato, dalla funzione di generale, alta vigilanza che la legge demanda allo stesso committente, dall'altro dallo specifico elenco, originariamente contenuto nel D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, art. 5, ed attualmente trasfuso nel D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 92, a mente del quale il coordinatore per l'esecuzione è tenuto a verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento (P.S.C.) e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; a verificare l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), assicurandone la coerenza con il P.S.C., che deve provvedere ad adeguare in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere; a verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi P.O.S.; ad organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; a verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; a segnalare, al committente o al responsabile dei lavori, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96, e art. 97, comma 1, e alle prescrizioni del P.S.C., proponendo la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o

dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto in caso di inosservanza; a dare comunicazione di eventuali inadempienze alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti; a sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate."

3.1. Appare, dunque, chiaro che il coordinatore per l'esecuzione riveste un ruolo di vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale e stringente vigilanza, momento per momento, demandata alle figure operative, ossia al datore di lavoro, al dirigente, al preposto (Sez.4, n. 443 del 17/01/2013, Palmisano, Rv. 255102; Sez. 4, n. 18149 del 21/04/2010, Cellie, Rv. 247536; Sez. 4, n. 1490 del 20/11/2009, dep. 2010, Fumagalli, non massimata sul punto). Ed è proprio in relazione al primario compito di coordinamento delle attività di più imprese nell'ambito di un medesimo cantiere, normativamente attribuito a tale figura professionale, che deve trovare fondamento la definizione della sua posizione di garanzia nel cantiere temporaneo o mobile come positivizzata nel D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 89, comma 1, lett. a).

3.2. Secondo tale norma, per cantiere temporaneo o mobile s'intende qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'All. X, ossia qualunque luogo in cui si effettuano lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento; la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro; gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

3.3. Come è evidente, la lettera della legge non autorizza a ritenere che il cantiere temporaneo o mobile debba considerarsi concluso, e che sia correlativamente esaurita la posizione di garanzia del coordinatore per l'esecuzione, allorché' siano terminate le opere edili in senso stretto, ponendosi tale interpretazione in contrasto tanto con la pluralità delle lavorazioni che, ordinariamente, afferiscono ai cantieri in cui si eseguono lavori edili, e che sono agli stessi funzionali, quanto con la necessità di garantire la massima sicurezza dei lavoratori legata al coordinamento delle diverse attività lavorative per tutto il tempo necessario a consentire la completa esecuzione dell'opera, ancorché' i lavori edili in senso stretto siano stati terminati in un momento antecedente.

3.4. Ciò che mantiene operante la posizione di garanzia del coordinatore per l'esecuzione non può essere tanto il mancato completamento delle attività inerenti ai lavori edili o di ingegneria civile propriamente detti, quanto piuttosto la persistenza di ulteriori fasi di lavorazione proprie dell'attività di cantiere nel suo complesso. L'esecuzione di lavori edili o di ingegneria civile giova, in altre parole, a connotare, in ragione del tipo di attività che ivi si svolge, il cantiere temporaneo o mobile, ma non è sufficiente a definire anche i limiti spaziotemporali di tale cantiere, diversamente correlati al perfezionamento di tutte le fasi di lavorazione, anche successive ai lavori edili o di ingegneria civile in senso stretto, funzionali al collaudo ed alla consegna dell'opera.

3.5. L'interpretazione della norma suggerita nel ricorso muove, peraltro, da una premessa di fatto che non trova corrispondenza nelle emergenze istruttorie riportate nelle sentenze di merito, sostenendosi che l'impianto idraulico al quale era adibito il lavoratore infortunato dovesse ritenersi connesso alla produzione industriale piuttosto che asservito ad opere edili o di genio civile e che, pertanto, le sue mansioni esulassero dalle attività del cantiere temporaneo o mobile coordinato dall'imputato. La Corte territoriale ha, in proposito, precisato che i lavori non potevano dirsi terminati fintanto che vi fossero in cantiere operai di varie ditte ancora impegnati in messe a punto degli impianti idraulico ed elettrico ed in verifiche dei loro funzionamento; che dovevano ancora essere eseguite le prove di funzionamento a freddo e a

caldo, preliminari al collaudo, e neppure erano stati installati gli impianti di sicurezza; che l'impianto non poteva, pertanto, definirsi idoneo al funzionamento in quanto con tale locuzione s'intende un impianto pronto per l'ordinaria utilizzazione da parte dell'impresa committente.

4. Alla luce del principio interpretativo in precedenza esposto risulta, dunque, infondato l'assunto in base al quale su C.D. non incombesse alcun obbligo di garanzia in ragione del fatto che le opere edili fossero terminate e che, con esse, fosse cessato il cantiere temporaneo da lui coordinato, posto che l'opera alla cui realizzazione il cantiere era preordinato non era stata consegnata al committente e nel cantiere si dovevano ancora svolgere attività di regolazione degli impianti strumentali alle prove di funzionamento, a loro volta preliminari al collaudo. Non risulta, peraltro, idoneo a scardinare la legittimità del provvedimento impugnato il riferimento ad una normativa sopravvenuta al fatto (D.Lgs. n. 17 del 2010), contenuto nella sentenza al solo fine dialettico di rafforzare gli argomenti addotti a sostegno di una determinata interpretazione della normativa in vigore all'epoca dell'infortunio».

Ulteriore precisazione: «In tema di infortuni sul lavoro, con riferimento alle attività lavorative svolte in un cantiere edile, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è titolare di una posizione di garanzia che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica, in quanto gli spettano compiti di "aita vigilanza", consistenti: a) nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché' sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori; b) nella verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e nell'assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento; c) nell'adeguamento dei piani in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando, altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS» (Sez. 4, n. 44977 del 12/06/2013, Lorenzi e altri, Rv. 257167).

Ancora: «In materia di infortuni sul lavoro, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ex art. 5 D.Lgs. n. 494 del 1996, oltre ad assicurare il collegamento fra impresa appaltatrice e committente al fine di realizzare la migliore organizzazione, ha il compito di vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza da parte delle stesse e sulla scrupolosa applicazione delle procedure a garanzia dell'incolumità dei lavoratori nonché' di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori, con conseguente obbligo di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni» (Sez. 4, n. 18651 del 20/03/2013, Mongelli, Rv. 255106).

Infine: «Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ha non soltanto compiti organizzativi e di raccordo tra le imprese che collaborano alla realizzazione dell'opera, ma deve anche vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza (Fattispecie nella quale si contestava all'imputato, nella suddetta qualità, di avere omesso di vigilare - non essendo assiduamente presente in loco - sulla corretta applicazione delle prescrizioni del piano di sicurezza dallo stesso redatto: la Corte, pur non configurando un obbligo di presenza continuativa in cantiere, ha ritenuto che l'imputato, nel corso delle periodiche visite, avrebbe dovuto informarsi scrupolosamente sullo sviluppo delle opere, verificando specificamente, per ciascuna fase, l'effettiva realizzazione delle programmate misure di sicurezza, che erano risultate in concreto non approntate)» (Sez. 4, n. 32142 del 14/06/2011, Goggi, Rv. 251177).

2.3. Ebbene, facendo applicazione dei richiamati principi nel caso di specie, discende che è assolutamente malposta la censura incentrata sull'omesso adeguamento da parte degli imputati dei piani di sicurezza alla situazione concreta, necessità di adeguamento che si contesta, in quanto, invece, il nucleo essenziale della condotta di G.P. e di S.B. stimata rimproverabile dai giudici di merito, con motivazione congrua, logica ed immune da censure, sta in ciò: si era in un momento di interconnessione tra l'attività di due imprese, una subentrante all'altra, in una situazione oggettivamente ed innegabilmente rischiosa, poiché' si svolgevano lavori in quota, in particolare sul tetto, ed in presenza di aperture non protette. Il subingresso di un'impresa ad un'altra, momento di per se' delicato, in un contesto fattuale simile ha sicuramente costituito un'accentuazione dell'area di rischio (come implicitamente ammesso dai ricorrenti nella misura in cui sottolineano la delicatezza dell'operazione di risvolto

della guaina sul cordolo, che non avrebbe consentito l'apposizione di sistemi di protezione verticali). Rischio che era compito dei coordinatori per la sicurezza in fase esecutiva governare e che non risulta correttamente gestito, avendo i giudici di merito accertato (se ne è dato atto al punto n. 3 del "ritenuto in fatto") quanto segue: che entrambi gli imputati hanno omesso di vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni del piano operativo di sicurezza (P.O.S.) e del piano di sicurezza e coordinamento (P.S.C.), in quanto, per almeno due-tre giorni, i lavori sulla copertura erano andati avanti in assenza dei dispositivi di protezione collettiva pur correttamente prescritti, appunto, dal P.O.S. e dal P.S.C., senza che alcuna contestazione fosse mossa dai coordinatori per la sicurezza in fase esecutiva al datore di lavoro, essendo la società TMC di A.M. subentrata nel cantiere dopo che la ditta T. aveva rimosso i parapetti che in precedenza erano stati posti; e che nel cantiere non erano presenti cartelli che segnalassero i pericoli di cadute e la necessità di utilizzare i dispositivi di protezione individuale. Del resto, e conclusivamente, come verificato dai giudici di merito, nella precedente occasione del 18 maggio 2009 i due coordinatori, resisi conto dell'assenza della tavola fermapiede, avevano sospeso i lavori.

In definitiva, pur non configurandosi, come si è visto, in capo ai coordinatori per la sicurezza in fase esecutiva un obbligo di presenza continuativa nel cantiere, l'aver omesso, per due-tre giorni il controllo in loco, in un momento indubbiamente critico quale l'avvicendamento tra due imprese mentre erano in corso lavori sul tetto e con fori scoperti, per di più nella delicata fase di risvolto della guaina sul cordolo, è stato correttamente ritenuto dai giudici di merito integrare violazione di un obbligo derivante dalla posizione di garanzia rivestita dagli imputati.

2.4. Ne' può ragionevolmente sostenersi l'abnormità della condotta del lavoratore per non essersi lo stesso allacciato i dispositivi di protezione individuali, pur presenti nel cantiere, in quanto tale imprudenza non rientra in alcun modo nella nozione di abnormità quale enucleata dalla giurisprudenza di legittimità, e cioè: «comportamento anomalo [...] assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite [...] del tutto esorbitante ed imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore» (Sez. 4, n. 16397 del 05/03/2015, Guida, Rv. 263386); o «contegno abnorme del lavoratore [...] configurabile come un fatto assolutamente eccezionale e del tutto al di fuori della normale prevedibilità, quale non può considerarsi la condotta che si discosti fisiologicamente dal virtuale ideale» (Sez. 4, n. 22249 del 14/03/2014, Enne e altro, Rv. 259227); o «compimento da parte del lavoratore [...] di un'operazione [...] eccentrica rispetto alla mansioni a lui specificamente assegnate nell'ambito del ciclo produttivo» (Sez. 4, n. 7955 del 10/10/2013, dep. 2014, Rovaldi, Rv. 259313); o «comportamento del lavoratore che, per la sua stranezza ed imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all'applicazione della misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, e che tale non è il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione comunque rientrante, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli» (Sez. 4, n. 23292 del 28/04/2011, Millo e altri, Rv. 250710); oppure «comportamento imprudente del lavoratore che sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle Ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro» (Sez. 4, n. 7267 del 10/11/2009, dep. 2010, Iglina e altri, Rv. 246695); ovvero «contegno eccezionale od abnorme del lavoratore [...], esorbitante cioè rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute e come tale, dunque, del tutto imprevedibile» (Sez. 4, n. 15009 del 17/02/2009, Liberali e altro, Rv. 243208).

2.5. Escluso, dunque, il profilo di abnormità della condotta del lavoratore per non avere indossato i dispositivi di protezione individuali, indivisibile e', infine, il riferimento operato dai ricorrenti alla circostanza che il lavoratore si sarebbe trovato, al momento dell'Infortunio, sotto la vigilanza (scilicet: esclusiva) del suo datore di lavoro. Si è, infatti, precisato che «In tema di infortuni sul lavoro, la funzione di alta vigilanza, che grava sul coordinatore per la sicurezza dei lavori, ha ad oggetto quegli eventi riconducibili alla configurazione complessiva, di base, della lavorazione e non anche gli eventi contingenti, scaturiti estemporaneamente dallo sviluppo dei lavori medesimi e, come tali, affidati al controllo del datore di lavoro e del suo preposto (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la responsabilità del coordinatore per la sicurezza in relazione al crollo di un'impalcatura)» (Sez. 4, n. 46991 del 12/11/2015, Porterà e

altri, Rv. 265661): facendo applicazione di tale principio nel caso di specie, non potendo definirsi la delicata e rischiosa fase dell'attività lavorativa che era in corso e che si è descritta mero momento contingente ed estemporaneo, rientrando invece a pieno titolo nella configurazione essenziale della lavorazione, correttamente, in definitiva, si è ritenuto esteso anche all'aspetto in esame l'ambito dell'alta vigilanza gravante sul coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

3. Discende la statuizione in dispositivo. Al rigetto dei ricorsi consegue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 26/04/2016.

[Fonte: www.ricercagiuridica.com](http://www.ricercagiuridica.com)

Documento redatto per l'Osservatorio Sicurezza dell'Ordine degli Architetti di Bologna dall'Arch. Gaetano Buttarò.

Chiuso in data 27/12/2016